DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2026, n. 216

Riforma dell'ordinamento forense in attuazione della legge 28 luglio 2026, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00237)

(GU n.275 del 25-11-2026)

Vigente al: 26-11-2026

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 28 luglio 2026, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense»;
Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante: «Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali»;
Vista la legge 12 luglio 2017, n. 113, recante: «Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante: «Disciplina dell'ordinamento forense»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;
Sentito il Consiglio nazionale forense;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 novembre 2026;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Liberta' e indipendenza dell'avvocato

1. La professione di avvocato e' libera e indipendente. L'avvocato partecipa alla realizzazione del giusto processo e alla difesa dei diritti e delle liberta' e concorre a garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
2. L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunita' tra i generi e nel

rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonche' nel rispetto della funzione sociale della professione.

Art. 2

Disciplina dell'ordinamento forense

1. Il presente decreto, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta:

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) tutela l'affidamento della collettivita' e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della prestazione professionale;

c) promuove l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Art. 3

Diritti, doveri e ruolo dell'avvocato

1. L'avvocato e' un libero professionista che, in liberta', autonomia e indipendenza, svolge le attivita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4.

2. L'avvocato garantisce l'effettivita' della tutela dei diritti.

3. L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti.

4. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro svolto.

5. Le istituzioni forensi partecipano e intervengono con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia nei casi previsti dalla legge.

6. L'esercizio dell'attivita' di avvocato e' fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. La professione forense, tenendo conto del rilievo sociale della difesa, e' esercitata con lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza.

7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti, in quanto iscritto nei relativi elenchi.

Art. 4

Attivita' professionali dell'avvocato

1. L'iscrizione ad un albo circondariale e' condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 69, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. L'avvocato puo' esercitare l'attivita' di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 32. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresi' iscritti:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, di

magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di avvocato dello Stato e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, salva la riabilitazione nei casi di censura. L'iscritto, nei successivi tre anni, non puo' esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attivita', e' soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

3. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attivita' esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

4. Fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attivita' professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, ove connessa all'attivita' giurisdizionale, e' di competenza degli avvocati.

5. E' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attivita' e' costituito in forma di societa', tali attivita' possono essere svolte anche in favore dell'eventuale societa' controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario e' un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purche' portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le attivita' di cui al primo periodo possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse degli associati e iscritti.

6. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, e' nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attivita' di consulenza e assistenza legale ove connesse all'attivita' giurisdizionale.

7. Le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale sono disciplinate dalla legge.

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che sono o sono stati iscritti ad un albo circondariale, nonche' agli avvocati dello Stato.

9. L'uso del titolo e' vietato a chi e' stato radiato o ha perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.

Art. 5

Il giuramento dell'avvocato

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando le seguenti parole: "Consapevole della dignita' della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealta', onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Art. 6

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale consiste nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata al conseguimento delle competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' all'apprendimento e al rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche.

2. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo IV.

3. Non sono ammesse modalita' di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 65.

4. I praticanti osservano le stesse regole deontologiche degli avvocati e sono soggetti a responsabilita' disciplinare.

Art. 7

Segreto professionale

1. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale e' inviolabile, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. L'avvocato e' tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attivita' di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche' nello svolgimento dell'attivita' di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

3. Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio.

4. Il segreto professionale e' indisponibile. E' consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attivita' di difesa, quando indispensabile alla tutela o all'esercizio di un diritto;

b) per impedire la commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza;

c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovra' essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualita' o per effetto dell'attivita' svolta. L'avvocato e' tenuto ad adoperarsi affinche' anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo previsti dal presente articolo.

6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su cio' di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attivita' di collaborazione o in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

7. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualita' di socio di una societa' tra avvocati, o multidisciplinare, o in una rete professionale, al segreto sono tenuti anche gli associati, gli altri soci e gli altri soggetti facenti parte della rete. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali, di societa' tra avvocati o multidisciplinari, o di reti professionali.

8. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce anche illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art. 8

Deontologia

1. L'avvocato e il praticante avvocato esercitano la professione uniformandosi al codice deontologico forense emanato dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera d).
2. Il Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, emana e aggiorna, con cadenza almeno triennale, il codice deontologico curandone la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la piu' ampia conoscenza.
3. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato e' tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con le controparti, con i colleghi e con i magistrati, e con altri professionisti e con gli organi di comunicazione e di stampa. Le norme del codice deontologico, per quanto possibile, sono caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Art. 9

Assicurazione per la responsabilita' civile

1. L'avvocato, l'associazione o la societa' fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato comunica al consiglio dell'ordine gli estremi della propria polizza assicurativa, compresa ogni successiva variazione e, ove richiesto, comunica gli estremi della medesima polizza assicurativa anche al cliente.
2. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Art. 10

Informazioni sull'esercizio della professione

1. E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettivita', la pubblicita' informativa sulla propria attivita' professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignita' e integrita' della professione nonche' del segreto professionale, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 11

Compenso per l'attivita' professionale

1. Il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale e deve essere adeguato alla quantita' e alla qualita' della prestazione resa. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.

2. La pattuizione dei compensi e' libera, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

3. E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attivita' svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

4. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico. Il professionista comunica in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

5. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ogni due anni, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

6. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale e che risultino ancora creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi.

8. Oltre al compenso per la prestazione professionale, sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente nonche' il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto l'avvocato affinche' esperisca un tentativo di conciliazione.

10. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o dei suoi eredi, rilascia un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. In caso di rilascio del parere di cui al primo periodo, puo' essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Art. 12

Mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena liberta' di accettare o rifiutare ogni incarico. L'avvocato ha inoltre sempre la facolta' di

recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche in proprio, salve le limitazioni previste dalla legge.

2. L'incarico per lo svolgimento di attivita' professionale e' personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o societa' professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilita' personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la societa'. Nell'esercizio della sua attivita' l'avvocato puo' farsi sostituire da altro avvocato o da un praticante abilitato di cui all'articolo 65, comma 7, con delega verbale.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato puo' nominare stabilmente uno o piu' sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Capo II
Modalita' di svolgimento della professione

Art. 13

L'attivita' professionale dell'avvocato

1. La professione forense puo' essere esercitata in forma individuale ovvero attraverso la partecipazione ad associazioni, societa' tra avvocati o reti professionali.

2. L'avvocato puo' partecipare a piu' associazioni, societa' tra avvocati o reti professionali. Le prestazioni rese dall'avvocato tramite la partecipazione ad associazioni, societa' tra avvocati o reti professionali valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

3. L'incarico professionale e' sempre conferito all'avvocato in via personale.

4. La partecipazione ad associazioni, societa' tra avvocati o reti professionali deve esser svolta con salvaguardia dell'autonomia, della liberta' e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli e' conferito. E' nullo ogni patto contrario.

Art. 14

L'associazione professionale forense

1. L'attivita' professionale dell'avvocato puo' essere esercitata in forma associata, unitamente ad altri liberi professionisti purche' iscritti ad albo professionale. All'associazione professionale forense devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e comunque la maggioranza degli associati deve essere costituita da avvocati. L'associazione riporta nella sua denominazione l'indicazione "associazione" o "studio associato".

2. Ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legittimazione processuale dell'associazione, salvo diverso accordo. Il mandato conferito ad un'associazione professionale forense consente a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della medesima associazione.

3. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attivita' proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se gli associati sono in maggioranza avvocati iscritti all'albo. L'associazione e' obbligata a comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza il venir meno del requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione e' fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'associazione puo' avere sedi secondarie.

5. Il contratto associativo deve indicare:

a) la sede;

b) la durata;

c) i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attivita';

d) la garanzia e i rischi dei conferimenti;

e) le modalita' di ripartizione nei guadagni e nelle perdite;

f) la restituzione dei beni conferiti in godimento;

g) le cause di recesso e le regole di liquidazione della quota dell'associato receduto;

h) le specifiche ipotesi di esclusione dell'associato;

i) le cause di scioglimento dell'associazione.

6. L'associato puo' essere escluso dagli altri associati se sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. In tal caso, l'esclusione e' deliberata dalla maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, ed ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Entro questo termine l'associato escluso puo' fare opposizione davanti al tribunale, il quale puo' sospendere l'esecuzione. Se l'associazione si compone di due associati, l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Salva la fase cautelare della sospensione del provvedimento di esclusione, il ricorso all'autorita' giudiziaria deve essere preceduto a pena di improcedibilita' dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta l'associazione; durante il tentativo di conciliazione avanti al consiglio dell'ordine rimane sospeso il termine per l'opposizione al provvedimento di esclusione.

7. La cancellazione o radiazione dell'associato dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dall'associazione.

8. Gli avvocati e le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. Ogni avvocato associato e' tenuto, per conto dell'associazione, al rispetto degli obblighi derivanti dagli oneri previdenziali come definiti dai regolamenti della Cassa forense.

10. Le associazioni professionali forensi uniformano il contratto associativo alle disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

Art. 15

Reti tra avvocati e reti multidisciplinari

1. La professione forense puo' essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Alla rete multidisciplinare devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. I contratti di rete multidisciplinari possono essere stipulati dagli iscritti all'albo forense, unitamente ad altri liberi professionisti iscritti in appositi albi e appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro della giustizia 4 febbraio 2016, n. 23.

2. I contratti di rete partecipati da avvocati sono iscritti in una apposita sezione dell'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Il contratto di rete deve indicare la sede dove si trova il centro principale degli affari. La rete tra avvocati o multidisciplinare puo' avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla rete deve darne comunicazione anche al consiglio dell'ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari.

3. Il contratto di rete tra avvocati o multidisciplinare che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale e' dotato di

soggettivita' giuridica se stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscritto in apposita sezione speciale dell'albo tenuto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e di tutti gli altri ordini di appartenenza nel cui circondario ha sede.

4. L'incarico professionale e' sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non pregiudica l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico. E' nullo ogni patto contrario.

5. L'attivita' professionale svolta dagli avvocati per il tramite dei contratti di rete da' luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle vigenti disposizioni in materia previdenziale.

6. L'avvocato puo' partecipare a piu' di una rete tra avvocati o multidisciplinare.

7. Il contratto di rete puo' avere ad oggetto l'esercizio di attivita' proprie della professione forense solo se tra i partecipanti alla rete vi sono almeno due avvocati iscritti all'albo.

8. Le reti tra avvocati o multidisciplinari possono partecipare e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.

9. Alle reti tra avvocati o multidisciplinari si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 16

Esercizio della professione forense in forma societaria

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di capitali e a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la societa'. Presso la sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. Le societa' tra avvocati possono avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla societa' tra avvocati deve darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione, se diverso dalla sede della societa'. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona e la violazione di tale obbligo comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle societa' di cui al comma 1:

a) i soci, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo e il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' che e' cancellata dall'albo a cura del consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta, salvo che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) possono partecipare anche professionisti iscritti in albi di altre professioni e soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalita' di investimento;

c) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione e' composta da soci avvocati;

d) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;

e) la quota di partecipazione agli utili generati da attivita' prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e' determinata secondo criteri di proporzionalita', facendo salva, per le altre attivita', la possibilita' di riconoscere ai soci non professionisti una quota di partecipazione agli utili non proporzionale alla quota di partecipazione, ma comunque non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti.

3. Nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto da

soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti. La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo e' previamente comunicato al cliente per iscritto.

4. La responsabilita' della societa' non esclude la responsabilita', anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituiscono, se definitive, causa di esclusione di diritto dalla societa' di cui al comma 1. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina.

6. Le societa' di cui al comma 1 sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale.

7. Le societa' di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "societa' tra avvocati" quando tutti i soci sono avvocati e "societa' tra professionisti" quando tra i soci vi sono professionisti iscritti ad altri albi.

8. Le societa' di persone, le societa' di capitali o le societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la societa' sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalita' dichiarative e di riscossione, nonche' eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8. Il regolamento di cui al primo periodo e' sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

10. Le societa' di cui al comma 1 non possono prestare attivita' in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attivita' nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi del medesimo esercizio. La distribuzione degli utili della societa' tra avvocati non deve determinare, ne' direttamente ne' indirettamente, interferenza alcuna sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla liberta' decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale e deve garantire ai medesimi soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantita' e alla qualita' delle prestazioni professionali effettivamente rese.

11. Il socio non professionista, il relativo titolare effettivo e i soggetti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo non possono, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni statutarie, patti parasociali, accordi di investimento o di finanziamento, contratti di servizio o di licenza, disponibilita' di beni o infrastrutture essenziali o altri vincoli giuridici o economici, esercitare sulla societa' tra avvocati un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3) del codice civile o comunque un'influenza determinante idonea a condizionare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza dei soci professionisti o degli avvocati incaricati, ovvero le decisioni relative agli incarichi professionali.

12. L'avvocato puo' partecipare a piu' di una societa' tra avvocati.

13. Gli avvocati possono partecipare alle societa' tra

professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attivita' di consulenza.

14. Le societa' tra avvocati devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17

Conferimento dell'incarico da parte di un terzo

1. L'incarico e' conferito di regola dalla parte assistita.

2. L'incarico puo' essere conferito da un terzo, nell'interesse della parte assistita, e deve essere svolto nell'interesse esclusivo di quest'ultima.

3. L'incarico conferito dal terzo puo' essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non deve pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli e' conferito.

Art. 18

Monocommittenza

1. L'avvocato puo' esercitare l'attivita' in regime di monocommittenza in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui all'articolo 14, o di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettivita' giuridica di cui all'articolo 15 o di una societa' tra avvocati di cui all'articolo 16, a fronte di un compenso.

2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza e' senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva e ha la natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

3. Il contratto tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, quando tale formazione specialistica e' richiesta dal committente o e' con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa, delle spese sostenute per eventuali incarichi svolti in esecuzione del contratto e su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del committente;

d) un periodo iniziale non superiore a sei mesi durante il quale il contratto puo' essere risolto da entrambe le parti senza alcun termine preventivo per l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) un termine preventivo entro il quale le parti devono comunicare il recesso a pena di inefficacia del recesso stesso non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni.

4. Il compenso di cui al comma 3, lettera b), deve essere congruo e proporzionato alla quantita' e alla qualita' della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il mancato rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera e), comporta l'obbligo della parte che recede di corrispondere un importo, a titolo di indennita', calcolato sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e della durata del termine stesso. Il termine preventivo di cui al comma 3, lettera e), non si applica nel caso di scioglimento del contratto di

monocommittenza per grave inadempimento dell'avvocato in regime di monocommittenza o dell'avvocato committente.

6. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole ad esse conformi.

7. Il committente agevola l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attivita' professionale, e contribuisce alla sua formazione anche deontologica.

8. L'avvocato in regime di monocommittenza e' tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attivita' del committente.

9. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalita' dell'articolo 2596 del codice civile, che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attivita' professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. Il patto di non concorrenza non puo' eccedere i due anni e ha ad oggetto l'obbligo di non assistere i clienti del committente al momento dello scioglimento del rapporto.

10. Fatta salva l'applicazione degli articoli 2598, 2599, 2600 e 2601 del codice civile, sono comunque considerati atti di concorrenza sleale la sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori e l'utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

11. Nei casi di indisponibilita' continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, dovuti a gravidanza, maternita' o paternita', adozione, malattia e infortunio, non e' consentito il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso senza obbligo di erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni in materia di previdenza e assistenza applicabili. Quando l'indisponibilita' dell'avvocato in regime di monocommittenza permane oltre i termini di cui al primo periodo, il committente puo' recedere nel rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera e).

12. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell'iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.

13. L'esercizio dell'attivita' in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura un'ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a).

Art. 19

Collaborazione continuativa

1. L'avvocato puo' prestare attivita' di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare, o di una societa' tra avvocati.

2. Il contratto di collaborazione continuativa deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

3. Gli accordi adottati in violazione delle disposizioni del

presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni del presente decreto.

4. L'avvocato in regime di collaborazione continuativa e' tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attivita' del committente.

5. Nei casi di indisponibilita' continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternita' o paternita', adozione, malattia e infortunio e' vietato il recesso da parte del committente e il contratto e' sospeso senza erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza applicabili.

6. Le prestazioni svolte dall'avvocato in regime di collaborazione continuativa con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell'iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.

Capo III
Formazione e aggiornamento professionale

Art. 20

Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato cura la formazione professionale dimostrando, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di aver assolto l'obbligo di aggiornamento attraverso la partecipazione, continua e costante nel tempo, ad iniziative formative, anche quale formatore, che garantiscono e assicurano la qualita' delle prestazioni professionali nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia.

Art. 21

Cause di esenzione

1. L'avvocato sospeso dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 30 e' esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale limitatamente al periodo in cui ricopre la carica. E', altresi', esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica, l'avvocato che compone, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali.

2. Gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale. I professori universitari, anche se collocati a riposo, e i ricercatori in materie giuridiche sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense.

3. Il Consiglio nazionale forense con il regolamento di cui all'articolo 22 puo' stabilire ulteriori cause di esenzione tenendo conto:

a) dell'anzianita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) parametrata all'anzianita' pensionistica;

b) di particolari condizioni soggettive che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 22

Competenza del Consiglio nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale forense, con proprio regolamento:

a) stabilisce le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati e idonei strumenti di controllo;

b) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera o), delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere s) e t), e di altri soggetti accreditati nonche' tramite i dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali delle universita' che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attivita' didattica formativa;

c) individua le misure per incentivare, unitamente al sistema generale di formazione e aggiornamento professionale, quello individuale ispirandosi a criteri di premialita' tra cui: l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, la frequentazione o la partecipazione, con esito positivo, ove previsto, di corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorita' amministrative e giurisdizionali;

d) determina i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalita' la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

2. Il Consiglio nazionale forense rilascia motivato parere sui provvedimenti, normativi e amministrativi riguardanti i corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorita' amministrative o giurisdizionali.

Art. 23

Funzioni degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono svolti, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 22, dagli ordini territoriali, dalle unioni regionali e interregionali, dalle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere s) e t), e dagli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro. Le attivita' di cui al primo periodo sono tendenzialmente gratuite.

2. L'attivita' di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attivita' commerciale e non puo' avere fini di lucro.

3. Per l'organizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale, gli ordini territoriali, le unioni regionali e interregionali, le associazioni forensi e gli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuita' dell'attivita' realizzata.

Art. 24

Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, non ha assolto all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale provvede entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o aggiornamento, l'ordine che tiene l'albo a cui e' iscritto l'avvocato lo diffida formalmente a provvedere entro il termine di cui al primo periodo decorso inutilmente il quale, previa sua audizione, lo sospende dall'esercizio della professione con effetto immediato. Il provvedimento con cui e' applicata la sospensione amministrativa e' impugnabile innanzi al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla comunicazione. La sospensione e' revocata quando

l'avvocato dimostra di aver compiutamente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.

Art. 25

Titolo di avvocato specialista

1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, che ne disciplina anche le modalita' di mantenimento.

2. Il titolo di avvocato specialista puo' essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con il regolamento di cui al comma 1.

3. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista alternativamente:

a) frequentando, con esito positivo, corsi di specializzazione organizzati in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s);

b) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda attivita' prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo e la prevalenza e' valutata dal Consiglio nazionale forense secondo i parametri e i criteri indicati con il decreto di cui al comma 1.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera a), i corsi possono essere organizzati anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute e la loro frequenza con esito positivo non puo' essere anteriore di tre anni rispetto alla domanda di conseguimento del titolo di specialista.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi di specializzazione nonche' dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta al Consiglio nazionale forense che, nei casi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, puo' revocarlo, previa audizione dell'avvocato specialista.

6. I professori universitari e i ricercatori possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, possono conseguire il titolo di specialista in uno dei settori di specializzazione di cui al comma 2, ferma restando la riconducibilita' del curriculum di dottorato al settore di specializzazione e comunque dimostrando di aver esercitato, nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda, attivita' prevalente nel settore di specializzazione nel quale intendono conseguire il titolo.

Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 26

Albi, elenchi e registri

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo nel quale, per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, sono indicate le associazioni o le societa' di appartenenza;

b) gli elenchi degli avvocati specialisti;

c) il registro dei praticanti;

d) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge.

2. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale

afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale, estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresi' l'indicazione dell'eventuale:

a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;

b) qualita' di professore o ricercatore, universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici e il regime di impiego;

c) sospensione dall'esercizio professionale e della relativa causa;

d) radiazione, se divenuta esecutiva;

e) abilitazione al patrocinio, per i praticanti;

f) condizione di avvocato stabilito, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purche' abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

g) titolarita' di uffici al di fuori del circondario del tribunale;

h) afferenza ad un'associazione professionale, ad una societa', o ad una rete tra professionisti.

3. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da istituzioni, enti e altri soggetti per qualsiasi finalita' prevista dalla legge, ai fini dell'annotazione di tali elementi nella propria scheda personale. La mancata comunicazione comporta responsabilita' disciplinare.

4. Le modalita' telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonche' delle schede personali degli iscritti sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

5. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine.

6. Il decreto di cui al comma 4, disciplina altresi' le modalita' telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, negli elenchi e nei registri, nonche' delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilita' tra i sistemi gestionali utilizzati dai consigli dell'ordine e dalla Cassa forense con il sistema centrale gestito dal Consiglio nazionale forense, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al comma 5.

Art. 27

Archivio centrale delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni

1. E' istituito presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalita' telematica, delle citazioni a giudizio disciplinare, delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26, adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia adottato su proposta del Consiglio nazionale forense, sono disciplinate le modalita' di trasmissione da parte dei consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi alle citazioni a giudizio disciplinare e a tutti i provvedimenti disciplinari irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni nonche' le modalita' di trasmissione da parte dei consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonche' le modalita' di accesso all'archivio.

3. L'accesso all'archivio centrale telematico e' riservato, oltre che al Consiglio nazionale forense, ai consigli dell'ordine, alla Cassa forense e ai consigli distrettuali di disciplina.

Art. 28

Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione

europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 29;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 319-ter, 321, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 377, 377-bis, 380, 381 e 615-ter, secondo e terzo comma del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del Consiglio nazionale forense di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale ed e' corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato il quale puo' presentare ricorso al Consiglio nazionale forense entro sessanta giorni dalla notificazione. Se il consiglio non provvede sulla domanda nel termine di cui al primo periodo, l'interessato puo', nei successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del Consiglio nazionale forense e' immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri comunicano al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinuncia all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente

articolo;

b) quando l'iscritto non ha prestato il giuramento di cui all'articolo 5 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 33, quando cessa l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo, sulla base di apposita richiesta;

d) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'articolo 52, comma 6, se non provvedono al pagamento degli importi dovuti, decorsi tre anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 17, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi ma l'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica ma l'iscrizione puo' permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dall'albo e dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), e per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio abilitativo;

c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa.

12. Salva l'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione dall'albo o dal registro, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine l'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono comunicate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto se dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e se e' in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad h) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

15. Quando e' in corso un procedimento disciplinare la cancellazione e' consentita e si applica l'articolo 72, comma 5.

16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 32 se ne e' stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo.

17. Quando il consiglio rigetta la domanda oppure dispone, per qualsiasi motivo, la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 59, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il Consiglio nazionale forense provvede in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al Consiglio nazionale forense e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Incompatibilita'

1. La professione di avvocato e' incompatibile:

a) con qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

b) con l'esercizio dell'attivita' di notaio;

c) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

d) con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone.

2. La professione di avvocato e' compatibile, oltre che con ogni attivita' prevista dalla legge:

a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attivita' di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro;

c) con la carica di socio illimitatamente responsabile di societa' tra avvocati e con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone se l'oggetto dell'attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, di societa' a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e negli strumenti di composizione della crisi d'impresa;

f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'universita', nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'ordinamento universitario, con l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici;

g) con la carica di amministratore di condominio di edifici;

h) con l'attivita' di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attivita' sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero l'attivita' di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

3. I professori e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attivita' professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e in tal caso devono essere iscritti nell'albo.

4. Per gli avvocati che esercitano attivita' legale per conto degli enti pubblici con le limitate facolta' disciplinate dall'articolo 33, e' fatta salva l'iscrizione nell'albo.

Art. 30

Sospensione dall'esercizio della professione

1. Sono sospesi dall'esercizio della professione forense durante il periodo della carica:

a) l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati;

b) l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;

c) l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura;

e) l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione prevista dai commi 1 e 2 e' fatta annotazione nell'albo.

Art. 31

Esercizio della professione, revisione degli albi, degli elenchi e dei registri e obbligo di iscrizione alla previdenza forense

1. La professione forense e' esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, garantendo la qualita' delle prestazioni professionali, al fine di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti.

2. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 32

Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense da chi e' iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di otto anni, ha successivamente lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati ai quali sono state conferite le funzioni di legittimita'.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la normativa applicabile fino alla medesima data o che li maturano nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Art. 33

Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in enti di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali viene assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico. L'iscrizione nell'albo e' obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato. Nel contratto di lavoro e' garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, va assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

3. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento del trattamento economico e sono computati nella misura e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

4. Per l'iscrizione nell'albo gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. La responsabilita' dell'ufficio e' affidata ad un avvocato iscritto nell'albo che esercita i suoi poteri in conformita' con i principi della legge professionale.

5. Gli avvocati iscritti nell'albo sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui questi sono iscritti.

Art. 34

Consulenti legali in diritto estero

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito il registro dei consulenti legali in diritto estero.

2. Sono iscritti nel registro, a domanda, coloro che sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato non appartenente all'Unione europea con il quale e' in vigore con l'Italia un trattato o un'intesa che, a condizione di reciprocita', consente la prestazione di servizi di consulenza legale sul diritto dello Stato di origine. Ai fini del presente articolo, per Stato di origine si intende lo Stato presso il quale il consulente ha conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, per effetto dell'iscrizione nel registro il consulente legale in diritto estero puo' prestare esclusivamente, in forma singola o associata, attivita' di consulenza sul diritto dello Stato di origine e sul diritto internazionale, anche se connessa all'attivita' giurisdizionale.

4. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, il consulente legale in diritto estero osserva il codice deontologico forense ed e' soggetto a responsabilita' disciplinare. La funzione disciplinare e' esercitata dal consiglio distrettuale di disciplina competente secondo i criteri dettati dall'articolo 72, comma 1. I consulenti legali in diritto estero sono tenuti all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio nazionale forense, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali in materia di iscrizione sociale.

5. La perdita dell'abilitazione conseguita nello Stato di origine o la violazione dei limiti di cui all'articolo 4, costituiscono causa di cancellazione dal registro.

6. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 26, comma 4.

Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I
L'ordine forense

Art. 35

L'ordine forense

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense.

3. Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo.

Garantiscono il rispetto dei principi previsti dal presente decreto e delle regole deontologiche dell'attivita' forense e perseguono finalita' di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati con i contributi degli iscritti e con i proventi di attivita' istituzionali. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Capo II
Ordine circondariale

Art. 36

L'ordine circondariale forense

1. Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalita' stabilite dagli articoli 40 e seguenti.
3. Presso ogni ordine e' costituito il revisore unico dei conti, o il collegio dei revisori dei conti.
4. Presso ogni ordine e' costituito il comitato pari opportunita' degli avvocati, eletto con le modalita' stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.

Art. 37

Organi dell'ordine circondariale

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
   a) l'assemblea degli iscritti;
   b) il consiglio;
   c) il presidente;
   d) il vicepresidente;
   e) il segretario;
   f) il tesoriere;
   g) l'organo di revisione dei conti.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 38

L'assemblea

1. L'assemblea e' costituita dagli avvocati iscritti all'albo con esclusione dei sospesi di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6. Essa approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, esprime il parere sugli argomenti che le vengono sottoposti dal consiglio ed esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, e' convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonche' per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense.
4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

5. Il consiglio delibera altresi' la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Art. 39

Il consiglio dell'ordine

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed e' composto:
a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

3. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. In caso di mancanza di non eletti sono indette elezioni suppletive.

4. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la meta' dei suoi componenti.

5. Il consiglio elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio puo' eleggere due vicepresidenti, uno dei quali viene eletto come vicepresidente vicario. A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.

6. La carica di consigliere e' incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Se non vi provvede, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Gli incarichi giudiziari conferiti ai componenti del consiglio da parte dei magistrati del circondario nell'arco di tempo in cui durano in carica, sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e sul sito del consiglio dell'ordine di appartenenza.

7. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 40

Modalita' di svolgimento delle elezioni dei consigli dell'ordine e determinazione dei seggi

1. Il presidente, quando procede con la convocazione per l'elezione del consiglio:
a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio da

eleggere;
b) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi entro il successivo 31 gennaio per non meno di due giorni e non piu' di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi' ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata, nonche' le modalita' di svolgimento.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita' notizia.

Art. 41

Convocazione elettorale

1. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature.

2. L'avviso di convocazione indica altresi' il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere nonche' l'invito a presentare la propria disponibilita' a far parte del seggio elettorale.

3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti, eccetto quelli sospesi dall'esercizio della professione di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6, mediante messaggio di posta elettronica certificata. E' affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. Della convocazione delle elezioni e' dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

4. Quando il numero degli iscritti all'ordine e' superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni puo' essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonche' la pubblicazione sul sito internet dell'ordine.

Art. 42

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 43

Candidature

1. Possono essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h).

2. Le candidature individuali sono presentate, a pena di irricevibilita', sino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il consiglio dell'ordine, dopo aver numerato le candidature individuali in ordine alfabetico, comunica l'elenco cosi' formato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ordine e affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 44

Esercizio del voto e tutela delle minoranze

1. Ogni elettore puo' esprimere un numero di voti fino ai tre quarti di quello complessivo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto.

Art. 45

Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale e' composto da un presidente, un segretario e tre scrutatori, oltre a tre componenti supplenti. Fermo quanto previsto nel primo periodo, il consiglio dell'ordine, tenuto conto del numero degli iscritti nell'albo, puo' deliberare di costituire il seggio elettorale, in numero dispari, fino ad un massimo della meta' del numero dei consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Non possono far parte del seggio elettorale i candidati per l'elezione del consiglio dell'ordine.
2. Il presidente e il segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio elettorale e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario.
3. Al fine di costituire il seggio elettorale:
a) nell'avviso di convocazione e' riportata la richiesta di disponibilita' a far parte del seggio elettorale;
b) gli interessati comunicano la loro disponibilita' a mezzo posta elettronica certificata, nei dieci giorni successivi;
c) il consiglio dell'ordine provvede all'individuazione dei componenti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilita' alla scadenza del termine di cui alla lettera b);
d) fatto salvo quanto disposto al comma 2, il componente con maggiore anzianita' di iscrizione e' nominato presidente del seggio e il componente con minore anzianita' e' nominato segretario;
e) se non vi e' un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilita', il consiglio dell'ordine individua i componenti del seggio tra gli iscritti all'albo che non sono candidati mediante estrazione a sorte.

Art. 46

Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale contiene un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili ai sensi dell'articolo 44 ed e' preventivamente vidimata dal presidente o dal segretario.
3. Le schede elettorali sono consegnate al presidente e al segretario del seggio che le custodiscono. Questi ultimi, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto e' espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati.
5. L'elettore puo' esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 44 se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato e' attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto. L'elettore non puo' esprimere, per avvocati di un solo genere, un numero di voti superiore alla meta' del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 44, arrotondato per difetto, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 47

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali presso cui e' costituito il consiglio e negli altri luoghi indicati dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere esposto e depositato, in piu' copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale e' consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale e' consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

6. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 45, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

7. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non piu' di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

8. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonche' una o piu' cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e da' inizio alle operazioni di voto;

c) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a tre e comunque nel rispetto dell'articolo 45, comma 1;

d) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni.

9. Per la validita' delle operazioni elettorali e' necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

11. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

12. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.

13. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrita' del materiale elettorale. Di tali operazioni e' data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorita' giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

14. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

15. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate anche con modalita' elettroniche, secondo quanto previsto con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dal presente decreto. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, le modalita' elettroniche delle operazioni di voto e di scrutinio possono essere individuate dai consigli dell'ordine, secondo le

indicazioni fornite dal Consiglio nazionale forense al fine di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale delle operazioni di voto.

Art. 48

Scrutinio dei voti

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato e' indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono piu' candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza e' nulla e non conteggiata;

b) in caso di candidati con lo stesso nome e cognome la sola preferenza e' nulla e non conteggiata nel caso in cui non sia possibile individuare il candidato votato;

c) quando un candidato e' indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e' attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

d) quando un candidato con doppio cognome e' indicato con uno solo dei due cognomi, se il nome e' esatto, il voto e' attribuito come valido al medesimo candidato e, se manca il nome, si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 46;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. E' nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 44, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. E' nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformita' dall'articolo 46, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite della meta' indicato nella tabella A allegata al presente decreto limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere piu' rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 49

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio e' redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente e dal segretario del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorita' competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, il seggio elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parita' di voti risulta eletto il candidato piu' anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione il maggiore di eta'.

7. Terminato lo scrutinio, previo espletamento della procedura di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo, sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attivita' connesse, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti

gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 50

Reclami contro i risultati delle elezioni

1. Contro i risultati delle elezioni, nonche' contro tutti i vizi relativi al procedimento elettorale e alle relative decisioni, alle candidature, allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti, ciascun iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale forense, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione. Il reclamo, a pena di inammissibilita', e' depositato presso il Consiglio nazionale forense tramite posta elettronica certificata e contestualmente notificato al consiglio dell'ordine e ai consiglieri eletti. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 51

Durata del mandato ed eleggibilita'

1. Il consiglio resta in carica tre anni.
2. I consiglieri non possono essere eletti per piu' di tre mandati consecutivi.
3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non e', allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. In deroga a quanto disposto dal primo periodo, e' consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei tre mandati precedenti e' stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. La ricandidatura e' possibile trascorsi sei anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.

Art. 52

Compiti e prerogative del consiglio

1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e del registro dei praticanti;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio nazionale forense e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense e, a tal fine, secondo le modalita' previste con regolamento del Consiglio nazionale forense, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annota l'abilitazione al patrocinio abilitativo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione di iniziative formative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti secondo quanto disposto dal capo III del titolo I;
e) promuove, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e trasmette al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza ed elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 71;
g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalita' degli iscritti e a renderli piu' consapevoli dei loro doveri;
h) svolge i compiti indicati nell'articolo 24, per controllare l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 20;
i) da' pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) puo' costituire camere arbitrali in conformita' a regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense e secondo le modalita' da esso stabilite, nonche' organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

n) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle e degli accordi sui compensi si redige verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;

o) puo' costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli, che approvano il proprio statuto e lo comunicano al Consiglio nazionale forense e possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le universita', provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attivita' di formazione professionale;

p) puo' costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purche' abbiano come oggetto attivita' connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

q) sentito il comitato pari opportunita', garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

r) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

s) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilita' agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attivita' indicate nel presente articolo e ad ogni altra attivita' ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonche' per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attivita' professionali il consiglio e' autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entita' dei contributi di cui al comma 3, e' fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui al comma 3, lettera a) e di quelli dovuti al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione e' revocata se si provvede al pagamento. Nel caso di morosita' protratta per tre anni il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, lettera d).

Art. 53

Sportello per il cittadino

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni

professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello e' gratuito.
3. Il Consiglio nazionale forense determina con proprio regolamento le modalita' per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalita' fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 52, comma 3.

Art. 54

L'organo di revisione

1. L'organo di revisione dei conti, in persona di un revisore unico, e' nominato dal presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'ordine tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni e puo' essere confermato per non piu' di tre volte consecutive.
3. L'organo di revisione verifica la regolarita' della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
4. Nei consigli con almeno ventuno componenti, l'organo di revisione e' composto da un collegio di tre membri nominati dal presidente del tribunale ai sensi del comma 1.

Art. 55

Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni

1. I consigli dell'ordine composti da nove o piu' membri possono svolgere la propria attivita' mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validita' delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b). Il regolamento puo' prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 56

Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio e' sciolto:
a) se non e' in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e' disposto con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, previa diffida. Il decreto individua altresi' i criteri per la nomina del commissario straordinario che, in ogni caso, e' scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianita'.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal Consiglio nazionale forense, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, procede con la convocazione per le elezioni del nuovo consiglio in sostituzione. Il nuovo consiglio resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente. In deroga a quanto previsto dal primo e secondo periodo, il commissario straordinario esercita le funzioni del consiglio fino alla naturale scadenza del consiglio sciolto quando tale scadenza e' inferiore ai sei mesi rispetto alla sua data di nomina.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, puo' nominare un comitato di non piu' di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo III
Consiglio nazionale forense

Art. 57

Durata e composizione

1. Il Consiglio nazionale forense, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente piu' di tre volte ma e' consentito, per una sola volta, lo svolgimento del quarto mandato quando la durata di uno dei tre mandati precedenti e' stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il Consiglio nazionale forense e' composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi e' inferiore a diecimila eleggono un componente. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello che hanno un numero complessivo di iscritti da diecimila a ventimila eleggono un secondo consigliere, di genere diverso dal primo e iscritto ad un ordine circondariale diverso dal primo. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello che hanno complessivamente piu' di ventimila iscritti eleggono un terzo consigliere iscritto ad un ordine circondariale diverso dai primi due. In ogni caso, il numero complessivo dei consiglieri di ciascun distretto non puo' essere superiore a tre. In tutti i consigli dell'ordine dei distretti, il voto e' espresso per un solo candidato e risulta primo eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, secondo eletto, nel rispetto della differenza di genere e del diverso ordine di appartenenza, chi ne ha avuto, a seguire rispetto al primo, il numero maggiore e terzo eletto, nel rispetto del diverso ordine di appartenenza, chi ha avuto, a seguire rispetto al secondo, il numero maggiore di voti. A parita' di voti risulta eletto, nel rispetto della quota di genere il candidato piu' anziano per iscrizione all'albo di cui all'articolo 32. In caso di pari anzianita' nell'albo, risulta eletto il piu' anziano per eta'. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati e' fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta:

a) un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti;

b) un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti;

c) un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti;

d) un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti;

e) un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il Consiglio nazionale forense elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 58

Compiti e prerogative

1. Il Consiglio nazionale forense:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la piu' ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio nazionale forense e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del medesimo Consiglio nazionale forense;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 26, comma 6;

f) promuove attivita' di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 11;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 63 per i rapporti con le universita' e dagli articoli 66, 67 e 68 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) propone il regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla lettera s) e le associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera t);

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 56;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attivita' e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una piu' efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonche' dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuita';

t) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale e del numero degli iscritti, dell'ordinamento democratico, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo nonche' della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformita' alle norme costituzionali e sovranazionali;

u) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed

organi nazionali o internazionali;

v) puo' costituire o aderire a Fondazioni ed Associazioni in materie di interesse per l'Avvocatura o per la giurisdizione;

z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il Consiglio nazionale forense e' autorizzato a:

a) determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale e' compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 59

Competenza giurisdizionale

1. Il Consiglio nazionale forense:

a) pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonche' in materia di albi, elenchi e registri, e rilascio di certificato di compiuta pratica;

b) pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunita';

c) risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali;

d) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.

2. La funzione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934. Si applica il procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile. La notificazione e' eseguita nei confronti delle parti e del pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

3. Le udienze del Consiglio nazionale forense sono pubbliche, ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato che svolge le funzioni presso la Procura generale presso la Corte di cassazione.

4. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.

5. Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, alle parti e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

6. Le parti e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio e' fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

9. Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono altresi' impugnabili per revocazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Art. 60

Funzionamento

1. Il Consiglio nazionale forense pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 59 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del Consiglio nazionale forense resi ai sensi dell'articolo 59, comma 1, hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio e' presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione.
4. Il Consiglio nazionale forense puo' svolgere la propria attivita' non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 61

Eleggibilita' e incompatibilita'

1. Sono eleggibili al Consiglio nazionale forense gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare piu' grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Art. 62

Congresso nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale forense convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense e' la massima assise politica dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonche' le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'Organismo congressuale forense con mandato e durata triennale, deputato a dare attuazione ai suoi deliberati.
4. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente piu' di tre volte.

Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Art. 63

Coordinamento con gli studi universitari
in giurisprudenza

1. Al fine di attuare il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in giurisprudenza, il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra i dipartimenti di giurisprudenza e scienze giuridiche e gli ordini forensi.

2. I consigli dell'ordine degli avvocati possono in ogni caso stipulare convenzioni con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 64

Tirocinio per l'accesso alla professione forense

1. Il tirocinio assicura la preparazione pratica all'esercizio della professione forense, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente decreto, nonche' la formazione teorica attraverso la frequenza con profitto di un corso di formazione.

2. Il tirocinio e' finalizzato:

a) a promuovere l'acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione;

b) a favorire nel praticante la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il consiglio dell'ordine, con il Consiglio nazionale forense e con le altre istituzioni forensi, nonche' ai profili etici e deontologici dell'esercizio dell'attivita' professionale;

c) all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione dello studio legale e dell'attivita' professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali.

3. I consigli dell'ordine vigilano sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato presso cui svolge il tirocinio.

4. Presso ciascun consiglio dell'ordine e' tenuto un registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro e' condizione per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applica l'articolo 28, commi 4 e 10, in quanto compatibile.

Art. 65

Contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per diciotto mesi presso un avvocato con anzianita' di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza assidua dello studio legale nonche' l'affiancamento effettivo dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita' professionale per l'intera sua durata.

2. Il tirocinio puo' essere altresi' svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non piu' di sei mesi, il tirocinio puo' essere altresi' svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

3. Il tirocinio puo' essere svolto, per non piu' di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio. In caso di anticipazione del tirocinio ai sensi del primo periodo, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 66 puo' essere differita.

4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza

di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e' valutata dal consiglio dell'ordine sulla base del contratto di lavoro.

5. Il tirocinio puo' essere interrotto facendone motivata richiesta al consiglio dell'ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che e' deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente decreto.

6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Al praticante e' in ogni caso dovuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per l'esercizio di attivita' per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio. L'obbligo di rimborso delle spese al praticante riguarda esclusivamente gli studi professionali privati. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato possono riconoscere al praticante avvocato un rimborso delle spese sostenute per l'attivita' svolta solo ove espressamente previsto dai rispettivi ordinamenti, previa autorizzazione della spesa, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, puo' esercitare attivita' professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

8. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante puo' chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del registro al fine di esercitare la professione:

a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;

b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva.

9. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni e non puo' protrarsi oltre il termine entro cui e' possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, pari a sei anni dalla data di iscrizione, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

10. Il praticante abilitato al patrocinio e' tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, ed e' tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9.

11. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro consiglio dell'ordine. Il trasferimento e' autorizzato dal consiglio dell'ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dal registro di provenienza si producono solo al momento dell'iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio.

12. Al termine del tirocinio, se lo stesso e' stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 66 e 68 e al superamento della relativa verifica finale di apprendimento, il consiglio dell'ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non puo' essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell'iscrizione nel registro.

13. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

14. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, adottato sentito il Consiglio nazionale forense, disciplina:

a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;

b) le modalita' di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del consiglio dell'ordine, ivi comprese le modalita' di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;

c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'eta', alla salute, alla maternita' e paternita' del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

d) le modalita' di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

e) i requisiti di validita' dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

Art. 66

Formazione del praticante

1. Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 65, nella frequenza con profitto, per un periodo di dodici mesi, di un corso di formazione di indirizzo professionale.

2. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale.

3. La frequenza del corso di formazione e' obbligatoria.

Art. 67

Scuole forensi

1. I corsi di formazione di indirizzo professionale per i praticanti sono organizzati dalle scuole forensi, istituite dai consigli dell'ordine degli avvocati anche in collaborazione con i soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 68, comma 1, nonche' con le universita' e con le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate.

Art. 68

Contenuto della formazione

1. Il Ministro della giustizia disciplina con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale forense:

a) le modalita' di istituzione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse, nonche' i criteri di sostenibilita' economica dei corsi, escludendone il fine di lucro, ivi compresa la

previsione della gratuita' della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense e disciplinando le modalita' di istituzione delle scuole in collaborazione tra piu' consigli dell'ordine;

b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendono organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilita' della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilita' economica per il praticante, secondo quanto previsto dalla lettera a);

c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera b), assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione nell'albo, tra ricercatori e professori di ruolo nelle universita', in materie giuridiche, nonche' tra altri esperti in materie utili per la formazione e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualita' dell'attivita' professionale, delle pubblicazioni e della precedente attivita' di formazione svolta, nonche' dell'assenza di precedenti disciplinari;

d) l'organizzazione dei corsi di formazione, la loro durata minima, gli orari e le modalita' di svolgimento delle lezioni assicurando la loro sostenibilita' sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilita' con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;

e) la possibilita' di svolgere la formazione a distanza in modalita' sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario e con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell'effettivita' della frequenza;

f) l'omogeneita' dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:

1. redazione di atti giudiziari;

2. tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali;

3. teoria e pratica del linguaggio giuridico;

4. diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto ecclesiastico, diritto tributario;

5. diritto processuale civile, procedura penale, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;

6. ordinamento, deontologia e previdenza forense;

7. mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale;

8. utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attivita' professionale e conoscenza della lingua inglese;

9. organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attivita' professionale, nei limiti consentiti dal codice deontologico;

g) le modalita' di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le modalita' di controllo sull'apprendimento consistono nello svolgimento di almeno una verifica intermedia e di una prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalita' di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

3. Le verifiche intermedie e la prova finale sono valutate da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione nonche' da un magistrato, in servizio o a riposo. Nelle scuole forensi istituite dal consiglio dell'ordine, la commissione e' nominata dai competenti organi della scuola. Per i corsi erogati dai soggetti accreditati ai

sensi del comma 1, lettera b), la commissione e' nominata, per ciascun corso, dal consiglio dell'ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore. Gli eventuali compensi o rimborsi spese riconosciuti ai componenti della commissione sono posti a carico della scuola forense o dei soggetti accreditati per la formazione e non determinano in nessun caso oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il superamento della prova finale del corso e' condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Art. 69

Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato

1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e mediante modalita' di videoscrittura, e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Le modalita' di utilizzo dei sistemi informatici per la redazione degli elaborati sono stabilite con il decreto di cui al comma 12. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche informatici, ne' strumenti elettronici o di telecomunicazione diversi da quelli messi a disposizione per la redazione degli elaborati, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e' escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del terzo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:

a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:

a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato e diversa da quella individuata ai sensi del comma 2, lettera a), e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell'Unione europea o tributario, a scelta del candidato;

c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:

a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarita';

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un

punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).

6. La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;

b) uno effettivo e un supplente sono magistrati, scelti prioritariamente tra quelli in pensione;

c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.

7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, e' nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed e' presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.

9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Consiglio nazionale forense, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:

a) le modalita' di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalita' di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per

le prove scritte e orali nonche' le modalita' in cui e' assicurata la pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;

b) le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento e con disabilita' certificata.

13. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 68, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

15. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990. Le modalita' di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato ogni tre anni, con il decreto di cui al terzo periodo, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 70

Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68. Sino al 31 dicembre 2029 restano validi, ai fini del tirocinio, i periodi di formazione teorico-pratica svolti ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Ai tirocini iniziati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le scuole forensi gia' costituite adeguano i loro ordinamenti a quanto previsto dal presente decreto e i soggetti che hanno organizzato o intendono organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti, diversi dalle universita' e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate, presentano istanza di accreditamento al Consiglio nazionale forense.

4. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 3, e' comunque consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

5. L'articolo 69 si applica a decorrere dalla sessione dell'esame di Stato per l'accesso alla professione prevista per l'anno 2027.

Titolo V
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 71

Consigli distrettuali di disciplina

1. Il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina ha sede nel capoluogo distrettuale, ed e' composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entra in carica il 1° gennaio successivo.
3. Ciascun consiglio dell'ordine elegge due consiglieri per i consigli dell'ordine composti da cinque membri, tre consiglieri per i consigli dell'ordine composti da sette membri, quattro consiglieri per i consigli dell'ordine composti da nove membri, cinque consiglieri per i consigli dell'ordine composti da undici membri, sei consiglieri di disciplina per i consigli dell'ordine composti da quindici membri, sette consiglieri per i consigli dell'ordine composti da ventuno membri, e otto consiglieri per i consigli dell'ordine composti da venticinque membri. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli consigli dell'ordine deve appartenere al genere meno rappresentato.
4. Il mandato ha durata triennale. I consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente piu' di tre volte ma e' consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei tre mandati precedenti e' stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno.
5. Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare definitiva, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui e' iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
7. Il Consiglio nazionale forense disciplina con proprio regolamento l'elezione e il funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina e il procedimento.

Art. 72

Competenza disciplinare

1. Per il procedimento disciplinare e' competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto di iscrizione oppure il consiglio distrettuale di disciplina del distretto nel cui territorio e' stato compiuto il fatto di rilievo disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 80, comma 4.
2. Se la notizia del fatto di rilievo disciplinare proviene o riguarda condotte dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, componenti dell'Organismo congressuale forense, consiglieri degli ordini e consiglieri del consiglio distrettuale di disciplina del distretto, la competenza spetta al consiglio distrettuale di disciplina territorialmente viciniore, come individuato con il regolamento del Consiglio nazionale forense di cui all'articolo 71, comma 7. La disposizione si applica anche nei casi in cui la segnalazione disciplinare proviene dal consigliere nazionale forense del distretto.
3. Sul conflitto di competenza insorto fra consigli distrettuali di disciplina si pronuncia il Consiglio nazionale forense a cui sono rimessi gli atti.
4. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando

nei confronti di un iscritto:
a) e' esercitata l'azione penale;
b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio.

5. La cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia dell'illecito interrompe il procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina. In caso di reiscrizione, il consiglio dell'ordine comunica prontamente al consiglio distrettuale di disciplina la circostanza al fine della prosecuzione del procedimento interrotto. Il termine di prescrizione e' sospeso nel periodo della cancellazione.

Art. 73

Contenuto della decisione

1. Con il provvedimento che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese fino a cinque anni, radiazione.

Art. 74

Sanzioni

1. L'avvertimento puo' essere deliberato quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo o registro e si applica per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. Il professionista radiato puo' chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi sei anni dall'esecutivita' del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre l'anno successivo alla scadenza di tale termine.

Art. 75

Richiamo verbale

1. Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, e' motivatamente deliberato dall'adunanza plenaria del consiglio distrettuale di disciplina in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia gia' subito due volte lo stesso provvedimento.
2. Il richiamo verbale e' formalizzato mediante notifica all'iscritto del provvedimento a firma del presidente del consiglio distrettuale di disciplina contenente l'avviso che avverso lo stesso e' ammessa opposizione nel termine di 15 giorni.
3. In caso di opposizione il presidente del consiglio distrettuale di disciplina assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvedera' ai sensi dell'articolo 82.
4. Il richiamo verbale non opposto non e' impugnabile e della sua adozione e' data comunicazione al consiglio dell'ordine dell'iscritto ai soli fini della sua annotazione nel fascicolo personale.

Art. 76

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi previsti dagli articoli 72, comma 5, 77, comma 2, 85, comma 4, e 86, comma 5.
3. Il termine della prescrizione e' interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense sul ricorso.
4. Da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine ordinario puo' essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare e' sospeso.

Art. 77

Rapporto con il processo penale

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed e' definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti.
2. Nel caso di condotta per la quale e' pendente indagine penale ovvero e' esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare aperto per i medesimi fatti puo' essere motivatamente sospeso non oltre la data di deposito del provvedimento penale che definisce il primo grado di giudizio ai fini dell'acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto disciplinarmente rilevante.
3. Il procedimento disciplinare e' riaperto innanzi al medesimo consiglio distrettuale di disciplina:
a) su istanza di parte, nel caso di decisione disciplinare di condanna, qualora sui medesimi sia intervenuta sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
b) d'ufficio, nel caso di decisione disciplinare di proscioglimento, qualora nel corso del procedimento disciplinare non siano state acquisite le prove che hanno fondato la condanna penale.
4. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina delibera la riapertura del procedimento con assegnazione a diversa sezione e diverso consigliere istruttore che procede ai sensi dell'articolo 82. Il provvedimento di riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni disciplinari in corso.

Art. 78

Comunicazioni e notifiche

1. Il consiglio distrettuale di disciplina invia le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le notificazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite ufficiale giudiziario.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina comunica al segnalante ai sensi del comma 1, primo periodo oppure, se richiesto dallo stesso segnalante tramite posta elettronica, all'indirizzo da lui fornito, la chiusura del procedimento con delibera di archiviazione, applicazione di richiamo verbale o decisione all'esito di dibattimento.

Art. 79

Poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale forense puo' richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attivita' disciplinare svolta.

2. Il Consiglio nazionale forense puo' nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati, e inviano al Consiglio nazionale forense una relazione con osservazioni e proposte.

3. Il Consiglio nazionale forense puo' disporre la decadenza di uno o piu' componenti dei consigli distrettuali di disciplina in caso di scarsa laboriosita', se abituale. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Capo II
Del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina

Art. 80

Notizia di fatti di rilievo disciplinare

1. Le notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare possono essere fatte pervenire al consiglio distrettuale di disciplina direttamente o tramite il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto il soggetto incolpato o nel cui circondario si sono svolti i fatti, ovvero sono acquisite dal consiglio distrettuale di disciplina in seguito a segnalazione da parte dell'autorita' giudiziaria.

2. Quando e' presentato un esposto, una denuncia o vi e' comunque notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede a darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione con richiesta di invio senza ritardo del fascicolo personale e lo notifica all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni.

3. Quando la notizia di fatti di rilievo disciplinare e' presentata al consiglio dell'ordine, il presidente dell'ordine la trasmette immediatamente al consiglio distrettuale di disciplina unitamente al fascicolo personale dell'iscritto affinche' il consiglio distrettuale di disciplina provveda alla notifica di cui al comma 2 e alla iscrizione e alla comunicazione di cui ai commi 4 e 5.

4. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro delle segnalazioni disciplinari l'acquisizione delle notizie di cui al comma 1, indicando il nome dell'iscritto a cui le stesse si riferiscono.

5. L'iscrizione e' comunicata al segnalante con avvertimento che potra' richiedere l'accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 78, comma 2.

Art. 81

Determinazioni dell'adunanza plenaria

1. L'adunanza plenaria e' validamente costituita con la partecipazione della meta' piu' uno degli aventi diritto.

2. All'adunanza plenaria non possono partecipare i componenti eletti nella circoscrizione del consiglio dell'ordine al quale e' iscritto il professionista cui si riferisce la delibera da assumere.

3. Acquisita la notizia e gli atti di cui all'articolo 80, su proposta del presidente, l'adunanza plenaria del consiglio distrettuale di disciplina delibera a maggioranza l'archiviazione senza formalita' nel caso di prescrizione dell'azione disciplinare o manifesta infondatezza, ovvero delibera l'applicazione del richiamo verbale ai sensi dell'articolo 75.

4. Le delibere di archiviazione di cui al comma 3 sono notificate al segnalato e al suo difensore, all'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine di iscrizione, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalita' di cui all'articolo 87.

5. La delibera di applicazione del richiamo verbale contenente l'avviso di cui all'articolo 75, comma 2, e' notificata all'iscritto.

6. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 3, il presidente nella medesima seduta assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Art. 82

Fase istruttoria preliminare

1. Il consigliere istruttore nominato e' responsabile della fase istruttoria preliminare.

2. Il consigliere, entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina:

a) comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase;

b) provvede ad effettuare o acquisire ogni accertamento di natura istruttoria ritenuto necessario;

c) comunica al segnalato e al suo difensore il deposito degli atti istruttori avvertendolo che, nel termine dei successivi venti giorni, puo' estrarre copia di documenti, chiedere di essere ascoltato, anche con l'assistenza di difensore, depositare memorie e documenti;

d) se non ritiene di proporre alla sezione motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione, contestualmente trasmettendo il fascicolo alla sezione.

Art. 83

Archiviazione

1. La sezione puo' motivatamente accogliere la proposta di archiviazione.

2. La delibera di archiviazione deve essere comunicata al segnalato, al suo difensore nonche' notificata all'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine di iscrizione con avvertimento che potranno presentare impugnazione secondo le modalita' di cui all'articolo 87.

3. Nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione la sezione rimette gli atti al consigliere istruttore affinche' formuli senza ritardo il capo di incolpazione e proceda alla citazione a giudizio dell'incolpato avanti a diversa sezione nominata all'uopo dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina.

Art. 84

Citazione a giudizio

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine in cui e' iscritto e alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine dell'iscritto almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione e deve contenere a pena di inammissibilita':

a) le generalita' dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

b) il capo di incolpazione con la precisa descrizione del fatto, dell'indicazione del tempo e del luogo dell'addebito e delle norme violate; se gli addebiti sono piu' di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti la sezione del consiglio distrettuale di disciplina designata per il dibattimento ed il giudizio, con l'avvertimento che l'incolpato puo' essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento si procedera' in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere presso la segreteria del consiglio distrettuale di disciplina per prenderne

visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo;

e) l'avviso che l'incolpato in qualunque momento ha facolta' di depositare memorie, produrre documenti, rendere dichiarazioni per esporre le proprie difese, e puo' chiedere o acconsentire di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina con l'assistenza del difensore eventualmente nominato;

f) l'elenco dei testimoni che il consigliere istruttore chiede alla sezione giudicante di voler escutere con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

g) l'avviso che l'incolpato ha diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni e che, entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha facolta' di indicare propri testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

h) l'avviso al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica che hanno facolta' di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni;

i) la data e la sottoscrizione del consigliere istruttore.

Art. 85

Dibattimento

1. Nel dibattimento la sezione del consiglio distrettuale di disciplina provvede preliminarmente all'ammissione e all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti e procede d'ufficio all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore elemento probatorio necessario o utile per l'accertamento dei fatti. In ogni caso procede all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o che vi abbia acconsentito.

2. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione.

3. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso della fase istruttoria preliminare, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione soltanto ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento.

4. In caso di documentato legittimo assoluto impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore la sezione rinvia la trattazione del procedimento con dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare che in ogni caso non puo' essere superiore a 60 giorni.

5. Nel caso in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina affinche' provveda agli adempimenti di cui all'articolo 81, comma 6.

6. In ogni momento del dibattimento la sezione puo' definire il procedimento con dichiarazione di non luogo a procedere per prescrizione.

7. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e da' la parola per la discussione al pubblico ministero, al presidente del consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato e' iscritto, all'incolpato e al suo difensore, che hanno in ogni caso la parola per ultimi.

8. Conclusa la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio con decisione a maggioranza. Ferma l'applicazione del comma 5, la sezione puo' riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione e applicare le corrispondenti sanzioni, anche se piu' gravi. Quando la riqualificazione comporta l'applicazione di una sanzione piu' grave, il presidente ne da' avviso all'incolpato e al difensore e, a richiesta, assegna un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie, rinviando la deliberazione a una successiva seduta. Conclusa la deliberazione, la sezione da' immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del

termine per il deposito della motivazione.

9. La decisione e' depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo ed e' notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato e' iscritto e alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine di iscrizione. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione puo' essere aumentato fino al doppio.

10. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 86

Casi di astensione e ricusazione

1. I componenti delle sezioni del consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale in quanto applicabili nonche' nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale o di collaborazione o che eserciti nei medesimi locali. Gli stessi devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

2. Sulla ricusazione di un componente di sezione e' competente altra sezione, all'uopo designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina ovvero al consiglio distrettuale viciniore individuato con regolamento dal Consiglio nazionale forense.

3. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina possono richiedere al presidente l'autorizzazione ad astenersi. Il presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con un supplente.

4. L'istanza di ricusazione, sottoscritta dalla parte o dal difensore, contiene a pena di inammissibilita' l'indicazione dei motivi sui cui si fonda e deve essere proposta prima dell'inizio del dibattimento.

5. La proposizione dell'istanza sospende il procedimento, anche ai fini della prescrizione.

6. La decisione sulla ricusazione e' pronunciata udito il componente ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

7. Il componente ricusato e' sostituito con altro individuato dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina. Qualora non sia possibile la sostituzione, il presidente rimette il procedimento al consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il consiglio dell'ordine distrettuale viciniore individuato con regolamento del Consiglio nazionale forense.

8. I provvedimenti di inammissibilita' o di rigetto delle istanze di ricusazione pronunciate dal consiglio distrettuale di disciplina sono impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non ha effetto sospensivo del procedimento pendente innanzi al consiglio distrettuale di disciplina ma il Consiglio nazionale forense puo' sospenderne il corso in caso di non manifesta infondatezza o inammissibilita'.

Capo III
Impugnazione, esecutivita' ed esecuzione delle decisioni disciplinari

Art. 87

Impugnazione delle decisioni
del consiglio distrettuale di disciplina

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione, l'incolpato, il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato e' iscritto e il procuratore della Repubblica possono proporre ricorso

avanti al Consiglio nazionale forense, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Nel medesimo termine il ricorso e' notificato a cura del ricorrente alle altre parti. La parte che non ha proposto impugnazione puo' proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla notifica di cui al secondo periodo.

2. Il ricorso e' depositato presso il consiglio distrettuale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento e deve contenere a pena di inammissibilita' l'indicazione:

a) degli estremi del provvedimento impugnato e della data di notifica dello stesso;

b) dei capi o delle parti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione e delle relative richieste di riforma;

c) dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si osservano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense.

Art. 88

Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio puo' essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina qualora nei confronti dell'iscritto vi sia:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di impugnazione;

b) applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se e' stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;

c) applicazione di misura di sicurezza;

d) nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare puo' essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed e' esecutiva dalla data della notifica all'interessato. I suoi effetti non sono sospesi dall'impugnazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense.

3. La sospensione cautelare, previa audizione anche in forma telematica dell'iscritto, e' deliberata dalla sezione gia' designata qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento disciplinare ovvero dalla sezione designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina che contestualmente procede alla nomina del consigliere istruttore.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

5. La sospensione cautelare perde altresi' efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare puo' essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato puo' proporre ricorso avanti il Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

8. Il consiglio distrettuale di disciplina da' immediata notizia del provvedimento di sospensione cautelare al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'avvocato affinche' provveda alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 6.

Art. 89

Esecutivita' della decisione disciplinare

1. Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:

a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense;

b) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense;

c) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione;

d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al Consiglio nazionale forense a seguito di cassazione con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione;

e) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito di interruzione.

2. L'esecuzione della sanzione e' sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio nazionale forense da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione.

3. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, senza necessita' di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

Art. 90

Esecuzione delle sanzioni

1. Per l'esecuzione della sanzione e' competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro e' iscritto l'incolpato. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del consiglio distrettuale di disciplina ne da' comunicazione sia all'ordine di appartenenza, sia a quello che abbia ricevuto la segnalazione disciplinare.

2. In caso di piu' sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima e poi le successive.

3. La sanzione divenuta definitiva e il richiamo verbale vengono annotati nel fascicolo personale dell'iscritto e sono trasmessi all'archivio centrale telematico di cui all'articolo 27.

4. Nel caso di radiazione, il Consiglio provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco.

5. Nel caso di sospensione, il presidente del consiglio dell'ordine comunica all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo:

a) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto;

b) il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorita' giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare;

c) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

6. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare e' data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto. Copia della comunicazione e' pubblicata in apposita sezione dell'albo telematico con indicazione del termine finale.

7. Qualora la sanzione definitiva sia resa nei confronti di iscritto cancellatosi prima dell'esecuzione, le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 6 e l'esecuzione della sanzione avvengono alla data di reiscrizione.

Art. 91

Riabilitazione

1. L'iscritto puo' chiedere, per una sola volta, la riabilitazione al consiglio dell'ordine ove era iscritto al momento in cui la sanzione diversa dalla radiazione e' divenuta definitiva ove

successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, qualora penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza e' proponibile decorso:

a) un anno per il caso dell'avvertimento;

b) due anni per il caso della censura;

c) quattro anni per il caso della sospensione fino ad un anno;

d) sette anni per il caso della sospensione superiore all'anno.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi.

3. L'avvenuta riabilitazione viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto ma non dovra' essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'autorita' giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione dovra' essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione.

4. Le previsioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle sanzioni comminate con provvedimento definitivo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92

Disposizione finale

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 93

Disposizioni transitorie

1. Salvo ove diversamente disposto, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo V e l'articolo 88 si applicano ai procedimenti disciplinari pervenuti ai consigli distrettuali di disciplina successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 71, comma 7, e ai procedimenti pendenti nei quali, alla medesima data, non e' stato approvato il capo di incolpazione. Agli altri procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla legge n. 247 del 2012.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, si applicano agli illeciti consumati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'articolo 87 si applica alle decisioni dei consigli distrettuali di disciplina depositate dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. I consigli distrettuali di disciplina in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno naturale scadenza, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, al 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria eletta dopo la medesima data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51, 57 e 71, si tiene conto di quelli di componente del consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale forense o del consiglio distrettuale di disciplina svolti in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. E' consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei mandati precedenti e' stata inferiore a due anni.

6. Fino all'adozione dei decreti di attuazione previsti dal presente decreto restano in vigore i corrispondenti decreti e regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012.

Art. 94

Disposizioni finanziarie

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 69, comma 15, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 95

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

TABELLA A (art. 46)

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4 del numero dei consiglieri, arrotondato per difetto)	Numero massimo di preferenze esprimibili ove si voti per un solo genere (1/2 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)	Numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili (1/3 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)
5	3	1	1
7	5	2	1
9	6	3	2
11	8	4	2
15	11	5	3
21	15	7	5
25	18	9	6